



**CSBNO**



**Culture socialità biblioteche network operativo**  
 Sede legale: via V. Veneto, 17 - 20026 Novate Milanese  
 www.csbno.net – consorzio@csbno.net

<b>CONTRATTO QUADRO</b>
Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura: aperta, articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
<b>ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E DVD (PRODOTTI EDITORIALI) tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line per le biblioteche di CSBNO, SBL e CUBI</b>

PREMESSE .....	2
<b>Art. 1. Norme regolatrici e definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2. Oggetto dell’Accordo Quadro .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3. Valore dell’Accordo Quadro e corrispettivi .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4. Durata del Contratto .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5. Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei Contratti di Fornitura .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6. Condizioni e modalità di esecuzione del contratto .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7. Brevetti e diritti d’autore .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - pagamenti .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10. Tracciabilità dei pagamenti .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11. DEC, RUP, e referente dell’Aggiudicatario .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12. Verifiche di conformità e controlli .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13. Penali .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14. Personale – Norme generali e PTPC .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 15. Disciplina del subappalto .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17. Garanzia definitiva .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 21. Obblighi di riservatezza .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di pubblicità .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 23. Foro esclusivo .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 24. Privacy .....</b>	<b>18</b>

#### **Da una parte:**

a) Il Direttore Pieraldo Lietti, nato a Erba il 04/01/1969, Cod. Fisc. LTTPLD69A04D416R, il quale interviene al presente atto in rappresentanza di CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo - Codice Fiscale/Partita IVA: 11964270158

nel presente atto denominata semplicemente CSBNO, Amministrazione, o Stazione Appaltante.

#### **Dall'altra parte:**

b) Sig. Forzan Daniele, in qualità di Legale Rappresentante, dell'operatore economico Leggere srl. con sede in Bergamo, via Grumello, n. 57, Partita IVA/Codice Fiscale 02511020162, numero di iscrizione 02511020162 nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo.

nel presente atto denominata semplicemente Fornitore, o Aggiudicatario.

### PREMESSE

- a) Ai sensi dell'art. 37, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui "Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici (...) sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice" le stazioni appaltanti CSBNO e CUBI, hanno deciso di eseguire congiuntamente la gara da cui deriva il presente contratto, stabilendo di nominare congiuntamente un Responsabile Unico del Procedimento nella persona di Barbara Dell'Acqua, nonché di delegare all'Azienda CSBNO tutti i compiti che devono essere svolti da una definita "Amministrazione aggiudicatrice", fermo restando che entrambe le Aziende sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice dei contratti e dal bando di gara;
- b) con atto per appalto (APA) n. 106 del 19.10.2023, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di libri e DVD (prodotti editoriali) tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line per le biblioteche di CSBNO, SBL e CUBI, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- c) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S del 27.06.2023, sulla GURI N. 75, del 03/07/2023, su n. 4 quotidiani, sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti per il tramite del portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici;
- d) con verbale n. 3 del 05.10.2023 è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- e) il soggetto competente, con atto 106 del 19.10.2023, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico Leggere srl;
- f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- g) l'aggiudicatario (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, fatta salva la verifica antimafia che, decorsi 30 gg non risulta ancora disponibile;
- h) che l'aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Bando di gara; Allegato "II" – Disciplinare; Allegato "III" Capitolato Prestazionale - Allegato "IV" – Offerta Tecnica; Allegato "V" Offerta Economica; Allegato "VI" – (eventuale) Chiarimenti forniti dall'Amministrazione nel corso della procedura di gara) - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA mediante Polizza Fidejussoria per CSBNO avente numero 0385418458, del valore di

€ 26.041,35, per CUBI numero 0385418459 del valore di € 20.246,35 e le polizze assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- j) che l'amministrazione ha verificato le caratteristiche e le funzionalità della Piattaforma, ritenendola soddisfacente ed adeguata in relazione alle finalità di cui al presente contratto;
- k) che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **98951876A1**;
- l) l'aggiudicatario espressamente prende atto ed accetta che:
  - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
  - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
  - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 1. Norme regolatrici e definizioni**

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti;
- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Amministrazione nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la stessa.
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) dalla Legge 22 aprile 1941, 633, e successive modificazioni, recante norme in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- g) dal Codice civile Codice Civile, con particolare riferimento al libro V, titolo nono, capo I, articoli da 2575 a 2583;
- h) dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- i) dalla Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
- j) dalla Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e della disciplina interna di recepimento (D.lvo. 18 maggio 2015, n. 102);
- k) dalla Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 recante "politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo".

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti l'atto a contrarre su richiamato, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale.

### **Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro**

L'amministrazione affida al fornitore, che accetta, un contratto quadro per la fornitura di libri e DVD (prodotti

editoriali) tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line per le biblioteche di CSBNO, SBL e CUBI e la prestazione di servizi connessi alla sua completa fruizione.

Le prestazioni sono da svolgersi a favore del CSBNO, si SBL (sistema bibliotecario con cui lo stesso CSBNO ha sottoscritto accordi per la gestione del servizio di Biblioteca) e di CUBI come meglio individuati nel Capitolato Prestazionale.

L'Aggiudicatario si impegna a porre in essere tutte le attività accessorie, connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal contratto, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Prestazionale. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Prestazionale al quale si rinvia dinamicamente in modo esplicito.

Con la stipula del presente contratto quadro, l'Aggiudicatario si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i beni ed i servizi esplicitati nel Capitolato Prestazionale:

- a) quanto alla piattaforma ed ai servizi connessi, per tutta la durata del presente contratto;
- b) quanto al materiale editoriale, nella misura richiesta dall'Amministrazione, mediante gli Ordinativi di Fornitura sulla base delle effettive esigenze delle Amministrazioni medesime.

**Il presente contratto quadro, salvo quanto previsto sub a) immediatamente vincolante, non è fonte di alcuna ulteriore obbligazione per le Amministrazioni nei confronti dell'Aggiudicatario, obbligazioni che sorgeranno solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura derivanti dal presente contratto quadro con CSBNO e CUBI, che regolerà le condizioni generali per ciascuno di essi.**

**L'Aggiudicatario prende dunque atto ed accetta che i Committenti non garantiscono l'attivazione delle forniture, ovvero si riserva di attivarle in misura ampiamente inferiore rispetto all'importo contrattuale complessivo.**

### **Art. 3. Valore dell'Accordo Quadro e corrispettivi**

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno massimo stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, viene determinato, per il primo triennio, in € 2.777.262,00, IVA esclusa, comprensivo questo delle opzioni di cui all'art. 106 del Codice richiamate al successivo art. 8, ed esclusi il rinnovo e la proroga. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

Detto importo ha carattere presuntivo, e rappresenta esclusivamente il massimo pagabile al netto dell'IVA, poiché la durata della fornitura, sarà determinata sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno da parte di CSBNO e CUBI tenuto conto anche dei vincoli finanziari e delle previsioni di bilancio.

**Le due Amministrazioni CSBNO e CUBI si impegnano ad effettuare un ordinativo minimo nel periodo di vigenza del contratto rispettivamente di € 520.827 (comprensivo degli ordinativi a favore di SBL) e di € 404.927.**

### **Art. 4. Durata del Contratto**

L'Accordo avrà validità di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o, comunque salvo in ogni caso che l'importo contrattuale non sia esaurito prima della scadenza del suddetto termine di 36 mesi. Le Stazioni Appaltanti si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori tre anni. In tale solo eventuale evenienza le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della disciplina del prezzo e del massimo pagabile. La stazione appaltante si riserva di disporre una proroga, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ed in ogni caso non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, per durata del Contratto si intende il termine entro cui l'Amministrazione può inviare l'Ordinativo di Fornitura in attuazione dell'Accordo Quadro, che

comunque resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei singoli Contratti Attuativi, anche qualora il Contratto quadro sia formalmente scaduto. Gli effetti di quest'ultimo sono automaticamente protratti fino allo spirare dell'ultimo contratto attuativo derivante dagli Ordinativi di Fornitura.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

In deroga a quanto previsto dall'art. 54, c. 1, del d.lgs. 507/2016, ai sensi del quale la durata di un accordo quadro non supera di norma i quattro anni, si dà atto che nel presente contratto rileva l'eccezione di cui all'ultimo periodo della medesima disposizione. L'oggetto del contratto, infatti, non si limita ad una fornitura ricorrente, che di norma caratterizza l'istituto dell'accordo quadro, ma viceversa si estende ad una piattaforma telematica ed ai relativi servizi gestionali, che di norma caratterizzano un tradizionale appalto di servizio. Un eventuale cambio di gestore al termine del primo triennio comporterebbe dal punto di vista tecnico una ridefinizione dell'assetto legato al dialogo della piattaforma di acquisto con le altre piattaforme in uso nei sistemi bibliotecari, con evidenti e dispendiose attività tecnico organizzative. In particolare, si segnalano aspetti riguardanti la migrazione dei dati su differente istanza, quali a mero titolo esemplificativo i dati di uso storici sia i documenti (analisi posseduto/circolato) che per le scelte di budget e i criteri di sviluppo delle collezioni impostati ed effettuati dai bibliotecari per gli acquisti dei contenuti. Tutto il personale di servizio, al cambio di gestore, dovrà poi essere conseguentemente formato per operare su nuova e diversa piattaforma con conseguente necessità di attività formative e di aggiornamento che produrrebbero elevati costi sia economici che di tipo organizzativo. Ragioni di ordine tecnico e di economicità procedurale rendono dunque consigliabile una durata che, in potenza, possa eccedere i quattro anni previsti dalla norma.

#### **Art. 5. Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei Contratti di Fornitura**

Il presente contratto, relativamente ai contenuti, è utilizzato dall'Amministrazione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario con la stipula del presente contratto, **i singoli Contratti di Fornitura si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicatario dei relativi Ordinativi di Fornitura** inoltrati dall'Amministrazione per mezzo di posta elettronica certificata.

L'Ordinativo di Fornitura dei contenuti consiste nel documento, anche informatico, sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione.

**Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:**

- **Durata in mesi della fornitura** relativa alla piattaforma ed ai connessi servizi;
- **Importo per la fornitura di contenuti che s'intendono acquisire nel periodo di validità dell'Ordinativo** stabilito nello stesso; le specifiche dei contenuti saranno oggetto di successive comunicazioni, con modalità elettroniche, che verranno concordate dalle parti;
- Le date presunte entro le quali devono essere forniti i contenuti Ordinativi;
- **i riferimenti per la fatturazione ed il codice CIG "derivato";**
- eventuali prescrizioni ulteriori relative alle forniture ed ai servizi.

**Si intendono allegati ad ogni Ordine di Fornitura e sono richiamati all'interno di ciascun Ordinativo: il presente Contratto quadro (e i relativi allegati) e l'Offerta economica** presentata dall'Aggiudicatario.

#### **Art. 6. Condizioni e modalità di esecuzione del contratto**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta presentata in sede di gara, da intendersi qui integralmente trascritta.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Aggiudicatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza le Amministrazioni potranno avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Aggiudicatario riconosce alle Amministrazioni la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra le Amministrazioni committenti si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 7. Brevetti e diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

In ogni caso il Fornitore si impegna e garantisce che siano adottate tutte le misure per assicurare la protezione, la riservatezza, l'integrità dei contenuti e dei relativi metadati e informazioni anagrafiche, nonché per impedire accessi non autorizzati alla Piattaforma. Il Fornitore garantisce:

- di essere titolare di diritti idonei sui contenuti per prestare i servizi e le forniture di cui al presente contratto;
- che i contenuti sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e non ledono diritti di terzi, ne sono in alcun modo offensivi di diritti di terzi;
- che la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto non costituisce violazione di obblighi gravanti sugli Editori ai sensi di legge o in forza di contratti degli Editori stessi stipulati o da stipularsi con terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni o licenze o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal Fornitore, quest'ultima manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

L'amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui secondo paragrafo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

CSBNO è responsabile esclusivamente per quanto riguarda eventuali proprie condotte che violino i diritti d'autore e/o connessi di soggetti terzi effettuate in relazione ai beni acquisiti in uso o licenziati. Parimenti ciascuna singola biblioteca aderente al CSBNO è responsabile in relazione alle condotte da essa stessa messe in atto violanti quanto previsto dal precedente periodo.

#### **Art. 8. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le amministrazioni si riservano la facoltà, di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Le Amministrazioni si riservano la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non è stata approvata dalle Amministrazioni nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 9. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - pagamenti**

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione a ciascuna Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, che l'Aggiudicatario emetterà mensilmente, posticipatamente e secondo le norme fiscali in vigore.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment": il CSBNO e CUBI verseranno direttamente all'erario l'Iva addebitata e alla società solo l'imponibile.

La fatturazione dovrà essere emessa in formato elettronico e dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- Sistema e Biblioteca che ha emesso l'ordine;
- elenco dettagliato dei prodotti ordinati;
- il codice identificativo gara "derivato" indicato del singolo Ordinativo di Fornitura e AUS.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, in base a quanto disposto dalla propria regolamentazione interna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il Fornitore accetta esplicitamente il maggior termine previsto ai sensi del D.Lvo. 9 novembre 2012, n. 192, in considerazione della complessità delle prestazioni dedotte in contratto.

Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il CSBNO provveda a formalizzare all'Aggiudicatario tramite PEC, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'Aggiudicatario, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

Il CSBNO si impegna in proposito ad assumere tempestivamente, di concerto con CUBI, definitive determinazioni che comunicherà alla Aggiudicatario sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

#### **Art. 10. Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non

in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Aggiudicatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG derivato specifico per ciascun Ordinativo di Fornitura che le Stazioni Appaltanti si impegnano a comunicare all'Aggiudicatario in fase di emissione degli stessi.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Stazioni appaltanti e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 11. DEC, RUP, e referente dell'Aggiudicatario**

La RUP (Responsabile Unica del Procedimento) del presente contratto è Barbara Dell'Acqua. La RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

La Direttrice dell'Esecuzione è Franca De Ponti. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.

L'Aggiudicatario ha indicato il proprio "Referente di contratto" nella persona di Forzan Daniele, il quale interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione



del presente contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del contratto, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 12. Verifiche di conformità e controlli**

L'attività di verifica e controllo dell'Aggiudicatario è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità della fornitura e dei servizi connessi (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nei suoi allegati);
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei parametri previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- il rispetto di ulteriori norme in materia di diritto d'autore, nonché delle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza di norma semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Aggiudicatario dovrà eliminare tempestivamente i vizi accertati, in ogni caso entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Aggiudicatario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 18 nonché dell'art. 1456 c.c.

La stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti da verifiche di conformità rese necessarie per colpa del Fornitore si intenderanno a carico di quest'ultimo.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Aggiudicatario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13. Penali**

L'Aggiudicatario riconosce ed accetta l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del capitolato prestazionale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, la quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla

Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite nel prosieguo indicate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario stesso.

Le Stazioni Appaltanti, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente Capitolato, dal contratto e dal disciplinare di gara, per i quali è previsto un termine, l'Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto di ciascun Contratto di Fornitura (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La penale dello 0,3 per 1000 verrà raddoppiata a partire dal quinto giorno. 15 gg. di ritardo negli adempimenti di cui al presente articolo, costituiranno giusta causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 2,5% del valore dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In caso di risoluzione del contratto, oltre agli eventuali danni subiti dall'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Aggiudicatario i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico l'Amministrazione nei confronti di una nuova Ditta.

Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel Capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Aggiudicatario e CSBNO cui possano conseguire penali.

#### **Art. 14. Personale – Norme generali e PTPC**

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 5).

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla stazione Appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al Capitolato Prestazionale, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi e alle forniture oggetto degli Ordinatori di Fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione Appaltante.

Il personale che verrà impiegato dall'Aggiudicatario per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il Codice di Comportamento di CSBNO consultabile sul sito aziendale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima.

Il contraente dichiara di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza e per quanto compatibile, il PTPC

approvato dal CSBNO in data 30/01/2023, e delle successive versioni che verranno nel tempo adottate.

#### **Art. 15. Disciplina del subappalto**

Il subappalto è il contratto con il quale l'Aggiudicatario affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre solamente effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Prestazionale.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Aggiudicatario ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di rivalersi sulla garanzia definitiva presentata dall'Aggiudicatario, nei limiti di quanto pagato.

Qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora la Stazione Appaltante non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico dell'Amministrazione, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

#### **Art. 17. Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario ha prestato idonee garanzie definitive, rispettivamente a CSBNO e CUBI che presentano le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara. Ai fini della stipulazione del contratto-quadro, in particolare, sono stati previsti separati documenti di garanzia, intestati ai singoli sistemi, CSBNO e CUBI, e contenenti ognuno di essi la relativa cifra garantita, che è stata indicata nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione dei sub-contratti.

Le garanzie definitive coprono le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

Per quanto segue come "stazione appaltante" si intendo le due stazioni appaltanti che contrarranno i contratti derivati.

- a) La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi delle garanzie definitive, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "verifiche di conformità e controlli"; "Personale – Norme generali e PTPC", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Brevetti e diritto d'autore", "Penali", "Risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Aggiudicatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Aggiudicatario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Stazione Appaltante richiederà all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario**

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) esito negativo delle verifiche in ordine ai requisiti ex art. 80, di cui non si ha esito al momento della stipula del presente contratto
- b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- d) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- e) l'Aggiudicatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- g) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n.
- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 15 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 16;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "Verifiche di conformità e controlli", "Brevetti e diritto d'autore", "Penali", "Tracciabilità dei pagamenti", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale – Norme generali e PTPC", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario", "Trattamento dati personali";
- l) In caso di indisponibilità della piattaforma messa a disposizione, salvo casi di forza maggiore e salvo l'immediata adozione di soluzioni alternative che consentano la continuità nell'erogazione dei servizi.
- m) In caso di ripetuti ritardi nella fornitura dei contenuti, ovvero in caso di contenuti quantitativamente non in linea con gli impegni negoziali assunti in sede di offerta tecnica
- n) in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dai suoi allegati;

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

- misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b)** qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Aggiudicatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Amministrazione; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Aggiudicatario, l'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

#### **Art. 20. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta**

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Le due Amministrazioni CSBNO e CUBI hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal ogni singolo Contratto di Fornitura in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo pec, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dei servizi e delle forniture non eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, le Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del

presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

#### **Art. 21. Obblighi di riservatezza**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto e dei relativi contratti attuativi, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di pubblicità**

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le seguenti spese inerenti al contratto stesso:

- a) le spese connesse alla redazione del contratto e dei relativi allegati;
- b) l'imposta di bollo;
- c) le spese per la pubblicità legale del bando, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice;

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 23. Foro esclusivo**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente in relazione alla sede legale della stazione appaltante.

#### **Art. 24. Privacy**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite".

Il Fornitore ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalità del trattamento sono connesse alla gestione della piattaforma necessaria all'evasione degli ordini e agli applicativi connessi per il monitoraggio dei budget e lo sviluppo coordinato delle collezioni.

Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori di CSBNO e delle biblioteche aderenti.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati

personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;"
- o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento.

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

"f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento, ovvero Responsabile primario, può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente potrà applicare una penale e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la



Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale prevista dal presente contratto e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, previa autorizzazione del Titolare, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività

di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile."

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno."

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Arese, lì 05/12/2023

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PIERALDO LIETTI

C.F. LTTPLD69A04D416R

Firma digitale n. 7028000622390014

Validità dal 22/09/2022 al 22/09/2025

Certificatore: Infocert spa

PER L'AGGIUDICATARIO

DANIELE FORZAN

C.F. FRZDNL65H14D612C

Firma digitale n. 1205100000360025

Validità dal 16/01/2021 al 16/01/2024

Certificatore: Infocert spa

## APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Valore dell'accordo quadro e corrispettivi  
Articolo 5 – Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei contratti di fornitura  
Articolo 6 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia  
Articolo 7 – Brevetti e diritto d'autore  
Articolo 8 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia  
Articolo 9 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell'Amministrazione  
Articolo 10 - Tracciabilità dei pagamenti  
Articolo 12 – Verifiche di conformità e controlli  
Articolo 13 - Penali  
Articolo 14 – Personale – Norme generali e PTPC  
Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 17 - Garanzia definitiva  
Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 19 - Risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario  
Articolo 20 – Recesso, convenzione Consip sopravvenuta  
Articolo 21 - Obblighi di riservatezza  
Articolo 22 - Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di gara  
Articolo 23 - Foro esclusivo  
Articolo 24 - Privacy

Le clausole vessatorie sono sottoscritte dall'Operatore economico mediante apposizione di firma digitale.

L'AGGIUDICATARIO

Daniele Forzan

C.F. FRZDNL65H14D612C

Firma digitale n. 1205100000360025

Validità dal 16/01/2021 al 16/01/2024

Certificatore: Infocert spa